



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
Separazione giudiziale

Francesco Genovese	Antonio	- Presidente -	Oggetto
Mauro Di Marzio		- Consigliere-	R.G.N. 14856/2016
Francesco Terrusi		- Consigliere -	Cron.
Loredana Nazzicone		- Consigliere -	
Daniela Valentino		Consigliere	
		Rel.-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8183/2019 R.G. proposto da (omissis)
 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) e (omissis)
 , con domicilio eletto in (omissis) presso lo
 studio dell'avv. (omissis) .

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , rappresentato e difeso dagli Avv.ti. (omissis)
 e (omissis) , presso il cui studio in (omissis)
 , ha eletto domicilio;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 470/2016

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio
 2022 anno dal Consigliere Daniela Valentino.

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1
 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6eafe850abe8bbe54bbe79fbc207



FATTI DI CAUSA

Su richiesta del Sig. (omissis), il Tribunale di Venezia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra (omissis) in data (omissis) ed affidava i figli esclusivamente alla madre, confermando la facoltà di visita del padre come regolata in sede di separazione personale dei coniugi. Fissava, inoltre, l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto per il mantenimento dei figli e della ex moglie.

L'attuale controricorrente proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Venezia; domandava l'affidamento condiviso dei figli e la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, che aveva frattanto intrapreso una convivenza *more uxorio* con un altro uomo, da cui aveva pacificamente anche avuto un figlio. La moglie aderiva alla richiesta di affido condiviso dei figli, ma resisteva alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, evidenziando di non disporre "di redditi propri, né potrebbe attualmente procurarseli in considerazione della sua età e della mancanza di pregresse esperienze lavorative". La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 470/2016 disponeva l'affidamento condiviso del secondo figlio, poiché nel frattempo era divenuto maggiorenne il primo, e revocava l'obbligo dell'ex marito di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie. Osservava la Corte territoriale, richiamando recenti pronunce del Giudice di legittimità in materia, che la convivenza *more uxorio*, pacificamente intrapresa dall'ex moglie, ed anche allietata dalla nascita di un bambino, "comporta la costituzione di una nuova comunità familiare, che deve essere ritenuta di per sé incompatibile con il godimento dell'assegno di divorzio e dunque con la tutela dell'ex coniuge".

Avverso la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione la sig.ra (omissis), affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

La prima Sezione di questa Corte, nella sua ordinanza di rimessione n. 28995 del 2020, ha ricordato che la stessa ricorrente



ha sollecitato "questa Corte di Cassazione a rivedere l'orientamento più recentemente espresso e secondo il quale l'istaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall'assegno divorzile senza possibilità per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell'indicata posta una misura".

La ricorrente aveva sottolineato che "nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un'attività professionale, o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli, e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale, quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature, in Italia, con un fatturato di qualche milione di euro". La ricorrente affermava di essere, invece, "non più in età per poter reperire un'attività lavorativa... aveva vissuto e viveva con i figli e si era unita all'attuale compagno, da cui aveva avuto una figlia, operaio che percepiva un reddito di poco più di mille euro al mese". Il profilo compensativo, integrato dall'apporto personale dato dall'ex-coniuge, avrebbe escluso l'automatismo estintivo dell'assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza". La prima sezione della Corte di legittimità ha, quindi, osservato che il problema centrale consiste nello "stabilire se l'effetto estintivo previsto" dall'art. 5, comma 10, della legge n. 898 del 1970, nel caso di nuove nozze del beneficiario, trovi applicazione, e per quali contenuti e limiti, nella distinta ipotesi della famiglia di fatto". Secondo il Collegio rimettente la questione, da ritenersi di particolare importanza a norma dell'art. 374, comma 2, c.p.c., offre l'occasione "per rivedere l'indirizzo più recente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, da cui si dissente, sull'incidenza che l'istaurazione della convivenza di fatto con un terzo



ha sul diritto dell'ex coniuge, economicamente più debole, all'assegno di divorzio".

Le S.U., con sentenza n.32198, accoglievano il secondo motivo del ricorso, cassavano la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione dovendosi attenere ai seguenti principi di diritto: "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare; dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio".

La Corte, avendo conosciuto e deciso del secondo mezzo di cassazione, rimetteva l'esame degli altri motivi (ossia del primo, terzo e quarto) a questa Sezione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.4, comma 8, l.n.898/1970, 336 bis c.c.



e l'art. 337 octies c.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.; non si sarebbe provveduto all'ascolto del minore, sebbene occorresse decidere sul suo affidamento e sulle modalità di visita da parte del padre;

Con il terzo la ricorrente denuncia, Violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.; non si sarebbe pronunciata espressamente sul contributo dovuto per il mantenimento dei figli; con il quarto la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.; la Corte avrebbe illegittimamente compensato le spese.

In data 5 maggio 2022 il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p. allegando documento del provvedimento del Tribunale di Venezia che, in conformità alle conclusioni congiunte dalle parti, anch'esse allegate, ha provveduto sulla misura e sulle modalità di mantenimento dei figli. Dichiara, pertanto, che l'accordo raggiunto, prima della sentenza delle S.U., elide l'interesse ad una pronuncia sul terzo motivo e chiede la pronuncia di cessata la materia del contendere. Chiede, inoltre, a causa dell'intervenuta maggiore età dei figli e dell'accordo raggiunto, la pronuncia di inammissibilità del primo motivo, nonché il rigetto del quarto con condanna al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio a suo carico.

Alla stregua delle allegazioni e documenti versati dalle parti, va dichiarata la cessata la materia del contendere in ordine al primo e terzo motivo. Poiché l'esame del secondo motivo è demandato alla Corte di appello di Venezia, come statuito dalle S.U. con la sentenza n. 32198/2021, il quarto mezzo di cassazione è assorbito all'esito dell'esame del secondo, demandato alla medesima Corte.

P.Q.M.

La Corte

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e al terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, demandato alla Corte di



Appello di Venezia in rapporto al già disposto accoglimento del secondo motivo, come statuito dalle S.U. con sentenza n.32198/2021. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile il 31 maggio 2022.

Il Presidente

